

Cassazione civile, sent. n. 14005 del 10/06/2010. – L’Ufficiale levatore è parte necessaria nei processi vertenti sull’accertamento dell’illegittimità od erroneità degli atti di protesto.

Nei procedimenti civili in cui sia richiesto al giudice di accertare l’illegittimità o l’erroneità di protesti, deve essere necessariamente convenuto nel giudizio il Pubblico Ufficiale che redasse e sottoscrisse gli atti di protesto. In mancanza di tale adempimento, il giudice di primo grado deve disporre l’integrazione del contraddittorio. Siffatto orientamento giurisprudenziale sussiste in quanto, dovendo acclarare l’illegittimità o l’erroneità di protesti, a cui ricollegare l’ordine di cancellazione degli stessi dal R.I.P., il processo non può tralasciare l’essenziale presenza del soggetto che li ha levati, a cui compete il controllo circa la regolarità formale dei titoli di credito da protestare.

Pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado del giudizio (svoltosi presso il Giudice di Pace di Bisceglie) di una parte necessaria costituisce lesione al principio del contraddittorio; il che produce, come conseguenza, la nullità del processo di primo grado per la quale il giudice di seconde cure (Tribunale di Trani) avrebbe dovuto necessariamente rimettere le parti a quello di primo grado (cfr.: artt. 383, co. 3, e 354, co. 1, C.p.c.). Dunque, in assenza di tali imprescindibili adempimenti, la Corte di Cassazione ha annullato l’impugnata sentenza del Tribunale di Trani ed ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Bisceglie, in persona di altro magistrato.

G. B.